

COMUNE DI VALLEFFORITA
(Prov. di CATANZARO)
IL SINDACO

N. 19
DEL 13/4/16

Vista la nota del 8/3/2016 ASP DI CATANZARO N. 614 DI PROT.

Premesso che le infezioni da legionella sono considerate un problema emergente in Sanità Pubblica, tanto che sono sottoposte a sorveglianza speciale da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), della Comunità Europea in cui è operante European Working Group for Legionella Infections (EWGLI) e dell'Istituto Superiore di Sanità che ha istituito, dal 1983, il Registro nazionale della legionellosi; Considerato che la Regione Calabria con D.C.A.n. 54 del 24/06/2015 ha recepito l'accordo Stato Regioni n.79/csr del 07/05/2015 con cui sono state approvate Le Linee Guida per la sorveglianza e controllo della legionellosi ; Dato atto che le Linee Guida prevedono a:

- indicare i requisiti tecnico-costruttivi idrosanitari e di condizionamento;
- fornire le raccomandazioni per la gestione degli impianti a rischio e per il monitoraggio ambientale nelle strutture turistico-recettive (alberghi, hotel, pensioni, campeggi, residence, agriturismi, bed and breakfast, soggiorni di vacanza, affittacamere, stabilimenti balneari etc), termali, ad uso collettivo (impianti sportivi e ludici, palestre, centri commerciali, fiere, esposizioni etc.), sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale;

Vista la nota con la quale il Dipartimento di Prevenzione U.O. Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.P di Catanzaro comunica che negli ultimi anni si è registrato un notevole incremento sul territorio nazionale di casi diagnosticati di legionellosi soprattutto associati ai viaggi e soggiorni in strutture recettive,

Preso atto, dalla stessa nota, che la legionellosi è una grave forma di polmonite la cui letalità fra i soggetti colpiti può variare fra il 10% ed il 15%, causata da batteri appartenenti al genere legionella, microrganismo ubiquitario ampiamente diffuso in natura, dove si trova principalmente associata alla presenza di acqua (superfici lacustri, sorgenti termali, falde idriche ed ambienti umidi in genere), che da queste sorgenti può colonizzare gli ambienti idrici artificiali e che concentrazioni elevate di batteri possono infatti essere rilevate in sistemi di acqua condotta, o in impianti di climatizzazione dell'aria, umidificatori dell'aria, piscine fontane, etc.;

Visto che nella stessa nota, il Direttore dell' U.O. Igiene e Sanità Pubblica propone l'emissione di un'ordinanza che imponga ai titolari di strutture turistico recettive, termali, ad uso collettivo, sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale, l'adozione delle misure di controllo del rischio legionella previste dalle citate Linee Guida

Ritenuto di recepire le citate linee guida che individuano:

1. i requisiti tecnici minimi che dovranno possedere gli impianti idrosanitari ed aerulici, le torri di raffreddamento ed i condensatori evaporativi degli edifici di nuova realizzazione o soggetti ad interventi di ristrutturazione (Cap.5);
2. le azioni periodiche da compiere per una corretta gestione e manutenzione di detti impianti, delle piscine comprese quelle per idromassaggio: tali azioni dovranno essere messe in atto da tutti i soggetti responsabili della gestione delle strutture citate;
3. valutazione periodica del rischio ossia della probabilità del verificarsi di casi di malattia a seguito dell'esposizione presso strutture turistico-recettive, termali, sanitarie, socio-sanitarie e socio assistenziali

Vista la Legge Regionale n.19 art.61 comma 3

Visto l'art. 50 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 267 del 18/8/2000;

- Visto Il D.C.A n.54 del 04/06/2015

a tutela della salute pubblica

ORDINA

per i motivi citati in premessa, in conformità alla proposta del Dipartimento di Prevenzione U.O. Igiene e Sanità Pubblica dell'ASP di Catanzaro, ai gestori di strutture turistiche recettive, termali, ad uso collettivo, sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, di garantire, nella gestione degli impianti, l'attuazione delle misure di controllo previste dalle linee guida al capitolo tre paragrafi 3.1,3.2,3.3,3.4 e al capitolo 5 paragrafi 5.5,5.6,5.7, 5.8,5.9

I gestori sono tenuti a conservare la documentazione relativa a:

- eventuali modifiche apportate all'impianto,
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria,
- operazioni di pulizia e disinfezione
- rapporti di prova

Tale documentazione deve essere messa a disposizione degli Organi Ispettivi, quando richiesto.

INCARICA

Il Dipartimento di Prevenzione – U.O Igiene e Sanità Pubblica ed il Comando di Polizia Municipale, per la parte di rispettiva competenza, alla vigilanza, controllo ed esecuzione del presente provvedimento.

AVVERTE

che le disposizioni della presente ordinanza sono impartite ad integrazione del vigente Regolamento Comunale di Igiene, per la tutela della salute pubblica.

SOTTOLINEA

che in caso di inottemperanza verranno applicate le sanzioni amministrative previste.....

INFORMA

in ottemperanza a quanto stabilito dall'art.3 comma 4 della Legge 241/90, che avverso il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria entro 60 giorni dalla data del provvedimento; in alternativa può essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni come previsto dall'art. 9 comma 1 del D.P.R. n.1199/71.

Le violazioni alla presente ordinanza saranno perseguite ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale

COMUNICA

che al presente provvedimento è data pubblicazione tramite invio dello stesso alle varie Associazioni maggiormente rappresentative delle categorie interessate, alla Prefettura, alla Questura, al Comando Provinciale Carabinieri, al Comando Carabinieri per la Tutela della Salute N.A.S, al Comando Provinciale Guardia di Finanza, al Comando di Polizia Municipale, al Dipartimento di Prevenzione dell'Asp di Catanzaro U.O Igiene e Sanità Pubblica.



IL SINDACO
Salvatore Megna